

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO

**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente

dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

dr.ssa **Daniela Marconi** giudice,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **29821/2016** R.g. promossa da

**PLOTINI ALLESTIMENTI S.r.l.** (c.f. 00791810153), elettivamente domiciliata in Milano, piazza sant'Angelo 1, presso il procuratore e difensore avv. Gaetano G. FEDELI, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Giovanni Maria e Valentina PIRAS

**attrice**

contro

**LUIGI GOZZO** (c.f. GZZLGU46H28Z326D), **LORETTA OTTAVIANI** (c.f. TTVLTT47M61Z326U), **ROBERTO MAUTONE** (c.f. MTNRRT56C23L219Q), **GABRIELLA OTTAVIANI** (c.f. TTVGRL64E46Z326I), MORENO PERDASI (c.f. PRDMRN62S22A390J), **PAOLA GOZZO** (c.f. GZZPLA73D41L219V), **ERIK GOZZO** (c.f. GZZRKE75T28L219Z), **NOVELLA GOZZO** (c.f. GZZNLL77A47L219T), elettivamente domiciliati in Milano, via P. Calvi 19, presso l'avv. Massimo COSTANTINI, ma rappresentati e difesi dall'avv. Silvia CORSINI  
**ALBERTO DAL POZ** (c.f. DLPLRT72R07L219L), elettivamente domiciliato in

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

Milano, via Gen. Govone 39, presso il procuratore e difensore avv. Roberto BONO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Mario CAMERANO  
**ENRICO PINI** (c.f. PNINRC33H17D643C), elettivamente domiciliato presso i procuratori e difensori avv. Elena Daniela COPOT e Davide TURRONI  
**STEFANO MIGLIASSO** (c.f. MGLSFN79H04L219G), elettivamente domiciliato in Milano, via Gen. Govone 39, presso il procuratore e difensore avv. Roberto BONO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Gaia BERTOLIN  
**LUCA GISONDI** (c.f. C.F. GSNLCU65A05E379G), elettivamente domiciliato in Milano, viale Abruzzi, 81, presso il procuratore e difensore Mara Avancini, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv. Alessandro Baudino ed Iftin Ebe Hassan Aden

**convenuti**

e nei confronti di

**SARA ASSICURAZIONI S.p.A.** (C.F. 00885091009) elettivamente domiciliata in Milano, via Canova 29, presso il procuratore e difensore avv. Francesca LAURINI

**chiamata da Luca GISONDI**

**ASSICURATORI dei Lloyd's** che hanno assunto il rischio derivante dal **contratto di assicurazione n. 10432472Y** (C.F. 00885091009), elettivamente domiciliati presso il procuratore e difensore avv. Luigi GUIDI

**chiamati da Enrico PINI**

### CONCLUSIONI

All'udienza dell'8/01/2020, le parti così hanno precisato le proprie conclusioni:  
Per la PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l. l'avv. Gaetano FEDELI, che contesta la tardività delle produzioni documentali avversarie, e chiede che la causa venga messa in decisione, così precisando le proprie conclusioni:

Piaccia all'III.mo Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa ogni occorrenda declaratoria, statuizione e accertamento, dichiarata la propria competenza, così giudicare: in via preliminare: rigettare l'eccezione d'incompetenza territoriale ex adverso formulata e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Milano adito ex art. 20 c.p.c.;

in via principale:

1) accertare e dichiarare la responsabilità, ai sensi degli artt. 2395 e 2043 c.c., dei convenuti Amministratori Signori Luigi Gozzo, Loretta Ottaviani, Roberto Mautone, Gabriella

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

Ottaviani, Moreno Perdasi, Paola Gozzo, Erik Gozzo, Novella Gozzo, Alberto Dal Poz, per il danno ingiusto causato all'attrice dai fatti ed omissioni illecite di cui in narrativa;

2) accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 2407 e 2043 c.c. dei convenuti Sindaci Dottori Enrico Pini, Stefano Migliasso, Luca Gisondi, per il danno ingiusto causato all'attrice PLOTINI dall'inosservanza e violazione dei loro obblighi di vigilanza con la diligenza richiesta dall'art. 2407, co. I, c.c., sull'amministrazione della società;

3) previa ogni occorrenza declaratoria e statuizione condannare i convenuti Amministratori Signori Luigi Gozzo, Loretta Ottaviani, Roberto Mautone, Gabriella Ottaviani, Moreno Perdasi, Paola Gozzo, Erik Gozzo, Novella Gozzo, Alberto Dal Poz e Sindaci Dottori Enrico Pini, Stefano Migliasso, Luca Gisondi, in solido fra loro, a risarcire il danno e pagare alla PLOTINI ALLESTIMENTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per il danno ingiusto da loro causato l'importo di € 546.816,59 (Euro cinquecentoquarantaseimilaottocentesedici/59) o la diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, II comma, c.c.; in ogni caso: rigettare tutte le eccezioni e domande proposte ex adverso da tutti i convenuti includendo nel contraddittorio anche i terzi chiamati in manleva, Sara Assicurazioni S.p.A. e Assicuratori Lloyd's, per cui si aderisce alle richieste di condanna in manleva formulate dai convenuti Dott. Luca Gisondi e Rag. Enrico Pini in forza dei rispettivi contratti di assicurazione stipulati.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% rimb. forf. ed accessori di legge.

Per l'ing. DAL POZ, l'avv. Raffaella TUROLA in sostituzione dell'avv. Roberto BONO, che riportandosi al deposito effettuato in data 27/12/2019, così precisa le proprie conclusioni:

IN VIA PRELIMINARE - Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Torino, competente quale Giudice del luogo in cui è stato commesso il presunto fatto illecito lamentato.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Respingersi le domande avversarie in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea valutarsi la sussistenza della colpa in capo all'esponente con minor rigore, stante il carattere gratuito delle funzioni di consigliere di amministratore esercitate dall'Ing. Alberto Dal Poz, conseguentemente escludendo o comunque limitando il grado di responsabilità dell'esponente nel verificarsi dell'asserito fatto illecito.

In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA

Per il dr. Stefano MIGLIASSO, ancora l'avv. TUROLA in sostituzione dell'avv.ssa BONO, che così precisa le proprie conclusioni:

IN VIA PRELIMINARE Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Torino, competente quale Giudice del luogo in cui è stato commesso il presunto fatto illecito lamentato.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Respingersi le domande avversarie in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati in narrativa.

In ogni caso con vittoria delle spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

Per il dr. Enrico PINI, l'avv. Daniela COPOT, la quale così precisa le proprie conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: In via pregiudiziale -



Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

autorizzare la chiamata in causa degli assicuratori del Lloyd's, eventualmente diversi da quelli già in causa, che hanno stipulato con il rag. PINI la polizza n. 10395800T;  
In via principale - respingere le domande dell'attrice in quanto inammissibili e, in subordine, infondate.

In via subordinata - dichiarare tenuti e condannare gli Assicuratori Lloyd's, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, c.so Garibaldi n. 86, Milano, e più precisamente gli assicuratori che hanno stipulato la polizza n. 10432472Y, o in subordine quelli eventualmente diversi che hanno stipulato la polizza n. 10395800T, a tenere indenne il convenuto da quanto sarà condannato a pagare per capitale accessori e spese processuali. In ogni caso - con vittoria di spese e onorari di lite, incluso il rimborso forfettario delle spese generali.

Per il dr. Luca GISONDI, l'avv. Alfredo TOCCHI in sostituzione dell'avv. BAUDINO, (...) il quale dichiara di avere effettuato in data di ieri produzione di un atto della procura torinese depositato il 24/12/2019 (del quale fornisce copia di cortesia), e così precisa le proprie conclusioni:

Voglia il Tribunale III.mo Salve ed impregiudicate le eccezioni preliminari e pregiudiziali di cui infra

In via principale: Dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dall'azione di cui all'art. 2503 c.c.;

In subordine: Accertato che l'azione ex adverso promossa rientra nella fattispecie di cui all'art. 2394 c.c. e non in quella di cui all'art. 2395 c.c., dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice ai sensi di cui all'art. 2394 bis c.c. e conseguentemente respingere le domande attoree;

In ulteriore subordine: Respingere le domande tutte formulate dalla società PLOTINI ALLESTIMENTI S.r.l., assolvendo l'esponente dalle medesime domande;

In estremo subordine: Nel denegato caso di accoglimento delle domande attoree e previo accertamento e/o declaratoria dell'effettivo grado di responsabilità, ovvero percentuale di concorso, degli altri convenuti: - Dichiarare tenuto e condannare l'esponente nei limiti di quanto accertato e provato in ordine alle condotte dal medesimo poste in essere nella fattispecie ed in nesso causale con queste ultime, in misura, dal Tribunale III.mo accertanda, salvo gravame, inferiore a quanto ex adverso richiesto in atto di citazione; - Dichiarare tenuta la società Sara Assicurazioni S.p.a. a tenere indenne e manlevare il dottor Luca Gisondi da ogni pretesa attorea, in virtù del contratto di assicurazione con questo stipulato e/o condannare la predetta società Sara Assicurazioni S.p.a. a rifondere al dottor Luca Gisondi tutte le somme che questi dovesse essere condannato a corrispondere alla società attrice, entro i limiti del massimale assicurato;

In ogni caso: Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

\*\*\*

Istanze istruttorie in controprova Nel denegato e non creduto caso in cui i capitoli avversari fossero ammessi, si formulano i seguenti capitoli in controprova da intendersi preceduti dall'espressione "vero che": 1) Nel periodo ricompreso tra l'anno 2010 e l'anno 2014, GOZZO IMPIANTI ha rilasciato numerose fideiussioni a favore di primari istituti di credito, quali ad esempio Banco Desio, Credem, Intesa San Paolo, Banca Popolare Novara, CR Fossano, a garanzia delle linee di credito concesse ad EDART da tali istituti per un ammontare pari a quasi 10 milioni di euro (si rammostra al teste doc n. 12 relativo alle fideiussioni rilasciate); 2) Nell'anno 2014 GOZZO IMPIANTI ha rilasciato alcune lettere di



patronage a favore di controparti contrattuali di EDART (società di somministrazioni di lavoro, società sub-appaltanti) volte a garantire il pagamento da parte di EDART delle obbligazioni assunte in relazione alle commesse in essere (si rammostra al teste il doc. n. 11 relativo alle lettere di patronage); 3) Nel periodo d'imposta 2014, il debito di EDART nei confronti dell'Erario per il mancato pagamento dell'IVA era superiore ad euro 877.000,00; 4) Nel periodo d'imposta 2014, il credito di GOZZO IMPIANTI nei confronti dell'Erario in relazione all'IVA era pari a circa euro 512.121, già al netto delle compensazioni dei debiti e crediti delle società infragruppo oggetto di fusione come si evince dalla dichiarazione IVA 2015 prodotta sub. doc. 10 e che si rammostra al teste; 5) Nell'anno 2014 EDART aveva 12 commesse in corso, delle quali dieci sarebbero terminate nel corso del 2014 (si rammostra al teste la scheda commesse di EDART aggiornata al 31 agosto 2014, prodotta sub. doc. 4); La quasi totalità del volume di fatturato relativo alle commesse in corso e di cui al capitolo che precede (ovvero euro 33.699.236,00 su complessivi euro 41.642.228,00) era già stata eseguita o sarebbe stata eseguita entro la fine del 2014; 7) La società GOZZO IMPIANTI aveva un portafoglio commesse al mese di agosto 2014 di oltre euro 256 milioni, di cui oltre euro 227 milioni relativi a commesse con data fine lavori successiva alla fine del 2014 (si rammostra al teste la scheda commesse di GOZZO IMPIANTI aggiornata al 31 agosto 2014, prodotta sub. doc. 9); 8) Il valore della produzione della società capogruppo GOZZO IMPIANTI si prospettava in crescita nel triennio 2014-2017, da un valore di circa euro 62,39 milioni dell'anno 2014 ad un valore di circa euro 73,32 milioni dell'anno 2017, come illustrato nel Piano strategico 2014-2017 del febbraio 2014 (si rammostra al teste il Piano strategico 2014-2017, prodotto sub. doc. 5); 9) La stima della crescita del valore della produzione di cui al capo che precede veniva confermata, con un ulteriore incremento - ad un valore di circa euro 83 milioni dell'anno 2017 - nel corso dell'anno 2014 come risulta dal Piano strategico 2014-2017 aggiornamento giugno 2014 (si rammostra al teste il Piano strategico 2014-2017, prodotto sub. doc. 5). Si indica come teste sui capitoli sopra formulata in controprova: - Rag. Cesare Sargiotto, c/o Studio Tributario Sargiotto - De Angelis, Piazza Vittorio Veneto n. 14, Torino.

Per tutti gli altri ex amministratori di GOZZO IMPIANTI S.p.A., ancora l'avv. Raffaella TUROLA in sostituzione come da delega che esibisce, che richiama la produzione effettuata in data 23/12/2019 (di cui fornisce copia di cortesia) e così precisa le proprie conclusioni: Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis,

IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano a favore del Tribunale di Torino (sezione Tribunale per le Imprese);

NEL MERITO Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto mandare esente da responsabilità i convenuti.

Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

Per SARA ASSICURAZIONI S.p.A., chiamata dal dr. Gisondi, l'avv. Francesca BREVEGLIERI in sostituzione dell'avv. Francesca LAURINI, che così precisa le proprie conclusioni: Voglia il Tribunale di Milano, in funzione di Tribunale delle Imprese, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, anche istruttoria e produzione, così G I U D I C A R E

IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dall'azione di cui all'art 2503 c.c.; 2) accertato che l'azione promossa dalla Plotini Allestimenti S.r.l. è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2394 c.c., dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e, per l'effetto, respingere le domande dalla stessa formulate;



Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

NEL MERITO: 3) Respingere ogni domanda proposta da Plotini Allestimenti S.r.l. nei confronti del Dott. Luca Gisoni, perché infondata in fatto ed in diritto;

4) Nel denegato ed impugnato caso in cui dovesse essere accertata una qualsivoglia responsabilità del Dott. Luca Gisoni ed il suo preteso diritto ad essere garantito da Sara Assicurazioni S.p.a. e ferma la contestazione dell'inoperatività della polizza nel caso in cui venga accertato che detta responsabilità non sia stata provocata da dolo o colpa grave dell'assicurato, dichiarare la Sara Assicurazioni S.p.a. tenuta a garantire il Dott. Luca Gisoni esclusivamente nei limiti stabiliti dal contratto assicurativo sottoscritto e dalla legge e, fra l'altro, con il limite della sola quota di responsabilità dell'assicurato Dott. Ghisoni; senza alcuna condanna diretta a favore di parte attrice, trattandosi di garanzia impropria; con il limite assicurativo fino alla concorrenza del submassimale previsto dalla polizza alla condizione aggiuntiva E) pari ad € 520.000,00; con uno scoperto a carico dell'assicurato Dott. Gisoni pari al 10% del danno accertato a suo carico, con un minimo assoluto di €. 2.000,00 e ed un massimo di € 50.000,00.

5) Respingere ogni altra e diversa domanda spiegata nei confronti della Sara Assicurazioni S.p.a. perché inammissibile e comunque infondata;

IN OGNI CASO 6) Con condanna a favore di Sara Assicurazioni S.p.a. alla refusione di compensi professionali e spese di lite, oltre oneri ed accessori.

Per gli assicuratori dei Lloyd's chiamati dal dr. PINI, l'avv. Luigi GUIDI, che chiede acquisirsi copia integrale della perizia depositata in estratto dall'avv. BERTOLIN -istanza cui gli avv. FEDELI per l'attrice e COPT per il dr. PINI si oppongono-, preannuncia la propria intenzione di depositare comparsa conclusionale, e così precisa le proprie conclusioni:

Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, conclusione ed eccezione così GIUDICARE

- In via preliminare. Accertato e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Plotini Allestimenti S.r.l. in ordine alle domande proposte nel presente giudizio, ovvero l'inammissibilità delle medesime domande, per i motivi di cui in premessa, per l'effetto dichiarare l'improponibilità/inammissibilità/improcedibilità delle domande formulate nei confronti del Rag. Enrico Pini ovvero dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Plotini Allestimenti S.r.l., respingendo integralmente le domande avversarie tutte con ogni conseguente ed opportuna statuizione.

- Nel merito. Rigettare integralmente le domande tutte formulate dalla Plotini Allestimenti S.r.l. nei confronti del Rag. Enrico Pini, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

- Nel merito in subordine. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero accertate qualsivoglia responsabilità in capo al rag. Enrico Pini, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Gozzo Impianti S.p.A. e della EDART S.p.A., accertare e determinare il grado di responsabilità in capo al Rag. Enrico Pini rispetto delle altre parti processuali convenute, enucleando le eventuali inadempienze commesse dallo stesso nello svolgimento della propria funzione di Presidente del Collegio Sindacale della Gozzo Impianti S.p.A. e della EDART S.p.A. che abbiano effettivamente provocato nocumento all'attrice, in correlazione diretta ed efficace con l'evento lesivo eventualmente accertato, limitando conseguentemente la responsabilità risarcitoria del Rag. Enrico Pini a quanto oggetto di positivo accertamento in corso di causa.

IN ORDINE AL RAPPORTO ASSICURATIVO

- Nel merito. Rigettare tutte le domande dovessero ravvisarsi, ed essere ritenute proposte, dal Rag. Enrico Pini nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il



rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's in quanto infondate in fatto ed in diritto. - In subordine o comunque Accertato e dichiarato che il Rag. Enrico Pini ha dolosamente e/o con colpa grave omesso di indicare nel questionario predisposto dagli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y la presenza di fatti ed eventi pregiudizievoli, suscettibili di essere causa di risarcimento per attività prestate antecedentemente alla stipula della polizza, accertato e dichiarato per i motivi in premessa che tale comportamento concretato con dolo o colpa grave ha avuto influenza sulla prestazione del consenso da parte Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, e che in ogni caso tale omissione sostanzia un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, accertato e dichiarato che il comportamento tenuto dal Rag. Enrico Pini è fonte di nullità, annullamento, inefficacia ex art. 1892 c.c. del contratto di assicurazione stipulato con gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, per l'effetto accertare e dichiarare nullo, annullato ed inefficace il contratto di assicurazione intercorso tra lo stesso Rag. Enrico Pini e gli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, dichiarando altresì la inoperatività della garanzia assicurativa prestata, e per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande dovessero ravvisarsi, ed essere ritenute proposte, dal Rag. Enrico Pini nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y. - In ulteriore subordine.

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero ravvisarsi, ed essere ritenute formulate, richieste e/o istanze di garanzia da parte del Rag. Enrico Pini nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, ed unitamente essere accolte le richieste ex adverso formulate da parte dell'attrice Plotini Allestimenti S.r.l., anche in misura parziale, accertato e dichiarato che il Rag. Enrico Pini ha omesso di comunicare agli Assicuratori una serie di eventi, sopra meglio specificati, che concretano mutamenti che hanno aggravato il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dagli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y al momento della conclusione del contratto, gli Assicuratori stessi non avrebbero consentito l'assicurazione o l'avrebbero consentita per un premio più elevato, per l'effetto dichiarare gli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y non tenuti a rispondere ovvero tenuti a rispondere in maniera ridotta, in ordine alle domande formulate dal Rag. Enrico Pini nei confronti degli Assicuratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1898, comma 5 c.c..

- In estremo subordine. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero ravvisarsi, ed essere ritenute formulate, richieste e/o istanze di garanzia da parte del Rag. Enrico Pini nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's, che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, ed unitamente essere accolte le richieste ex adverso formulate da parte dell'attrice Plotini Allestimenti S.r.l., anche in misura parziale, e contestualmente nel caso in cui fossero disattese le domande tutte formulate dalla presente difesa, si chiede che il risarcimento del danno sia contenuto nei limiti del giusto e del provato, ed in ogni caso limitare la responsabilità risarcitoria degli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, entro i limiti di indennizzo contrattualmente previsto pari ad € 500.000,00=, decurtando dalla



Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n

somma dovuta ed oggetto di risarcimento del danno la franchigia di € 2.500,00.=, così come previsto nel contratto assicurativo n. 10432472Y.

- In ogni caso. Con vittoria di spese, compensi professionali di causa oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali.

In ordine al tentativo svolto dalla difesa dell'assicurato chiamante Dr. Pini al fine di modificare le domande oggetto della chiamata in causa ed in garanzia, si ribadisce nuovamente l'opposizione già formulata nel corso dell'udienza del 11.4.2017 e nella memoria conclusionale di replica depositata il 23 febbraio 2018 della carenza di legittimazione degli Assicuratori dei Lloyd's chiamati (di cui contratto 10432472Y) e si contesta qualsivoglia richiamo al diverso contratto di assicurazione n. 10395800T ed ai correlativi diversi Assicuratori dei Lloyd's sottoscrittori che si vorrebbe porre a fondamento delle domande di garanzia proposte nei confronti degli Assicuratori chiamati in causa e costituiti in giudizio tramite lo scrivente.

#### RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. La domanda risarcitoria proposta dall'attrice PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l.<sup>1</sup> nei confronti di tutti gli amministratori *pro tempore* e i sindaci sia della (incorporata) EDART S.p.A. che della (incorporante) GOZZO IMPIANTI S.p.A. Impresa Generale Costruzione Impianti<sup>2</sup>

- quale subappaltatrice della torinese EDART in relazione all'appalto aggiudicato dal MIBAC per l'allestimento della zona espositiva della Galleria Sabauda di Torino (c.d. Manica Nuova)
- rimasta insoddisfatta del corrispettivo per i propri lavori, per i quali aveva ricevuto alcuni acconti, per l'importo di complessivi €546,816,59 portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino il 25/2/2015,

si fonda sulla prospettazione che la fusione della EDART S.p.A. nella controllante totalitaria GI (deliberata dalle sue assemblee il 15/10/2014<sup>3</sup> e stipulata il 22/12/2014 allorché le opere subappaltate erano state tutte eseguite<sup>4</sup>) sarebbe consistita *“in un vero e proprio atto in frode ai creditori e insolvenza fraudolenta della GOZZO IMPIANTI e responsabilità ex artt. 2395 e 2043 c.c. degli amministratori della GOZZO IMPIANTI e della EDART per la incorporazione della seconda in violazione degli artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c.”*.

<sup>1</sup> In avanti, *brevius*, PLOTINI.

<sup>2</sup> Di seguito, anche solo “GOZZO” o “GI”.

<sup>3</sup> Su progetto di fusione datato 7/10/2014.

<sup>4</sup> La prima R.I.B.A. rimasta insoluta è quella scadente il 31/12/2014.

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

A).1 Infatti secondo l'attrice *“il signor Luigi GOZZO (azionista titolare dell'80% delle azioni della GOZZO IMPIANTI controllante al 100% la EDART), Presidente del Consiglio della GOZZO IMPIANTI e amministratore unico della EDART, è responsabile, insieme agli altri amministratori, dell'atto in frode ai creditori della DART per la dolosa incorporazione della debitrice EDART nella GOZZI IMPIANTI quando l'incorporante era già in stato di insolvenza e di scioglimento per perdita integrale del capitale sociale in violazione degli artt. 2447, 2482-ter e 2484 c.c.”*<sup>5</sup>, sicché tutti gli amministratori della GI e Luigi GOZZO amministratore unico della EDART -nonché, per omissione dei controlli dovuti, i sindaci- dovrebbero considerarsi *“personalmente responsabili ai sensi dell'art. 2395 c.c. per aver direttamente cagionato un grave danno alla PLOTINI con l'approvazione e l'esecuzione dell'incorporazione della EDART nella GOZZO IMPIANTI quando l'incorporante era in stato di scioglimento in tal modo sottraendo la garanzia patrimoniale della EDART a copertura del credito della PLOTINI privata del corrispettivo [dell'appalto, pagato nella misura del 90% del MIBAC] incassato dalla GOZZO IMPIANTI decotta”*.

A).2 Il danno emergente è stato allegato dalla PLOTINI in termini di perdita totale del credito da essa maturato per il corrispettivo del subappalto affidatole dall'allora EDART S.p.A., essendosi questa fusa subito dopo l'esecuzione delle opere e la maturazione del credito in società incorporante (GI) avente patrimonio netto (ampiamente) negativo, con conseguente incapienza -e poi insolvenza- del nuovo debitore dell'attrice.

**B.** Con ordinanza dell'8 – 9/3/2018 il Collegio, cui la causa era stata rimessa sulla questione preliminare di competenza, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dai convenuti ed assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c.; sfruttando i quali, come subito si vedrà, la domanda e le eccezioni hanno assunto la loro definitiva configurazione.

<sup>5</sup> L'incorporante GI infatti, dopo la presentazione in data 3/5/2015 di una domanda di concordato preventivo con riserva di presentazione del piano, e la presentazione ad opera della PLOTINI ALLESTIMENTI d una contrapposta istanza di fallimento, è stata dichiarata fallita dal Tribunale fallimentare torinese in data 17/12/2016, allorché il patrimonio netto -a seguito della continuazione *medio tempore* dell'attività- era 'sprofondato' sino al valore negativo di € - 42.587.706.

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

Va qui subito evidenziato come la questione di competenza, benché riproposta da alcuni convenuti nelle loro conclusioni definitive, è già stata risolta dal Tribunale in senso affermativo; con pronuncia alla quale le parti hanno prestato sostanziale acquiescenza.

C. Nella sua memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 1 dell'11/4/2018 l'attrice PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l. ha replicato alle eccezioni rivoltele, anche in via preliminare di merito, da diversi convenuti.

C).1 Essa infatti ha anzitutto contestato quelle afferenti (i) alla propria asserita carenza di legittimazione attiva, (ii) all'intervenuta decadenza di parte attrice dall'azione di cui all'art. 2503 c.c e (iii) alla qualificazione dell'azione ai sensi dell'art. 2394-bis c.c.

Ciò in quanto l'azione esercitata avrebbe tratto non *“alla contestazione, nei confronti degli organi amministrativi, di avere depauperato il patrimonio sociale destinato alla garanzia patrimoniale generica in favore del ceto creditorio, bensì alla doglianza di essere stata indotta dagli odierni convenuti, con la corresponsione di acconti parziali per IVA, a proseguire con la EDART il rapporto negoziale in essere al fine di completare le opere di allestimento entro il termine di dicembre (...) nella piena consapevolezza [in capo ai convenuti] che la società EDART e l'incorporante GOZZO [IMPIANTI S.p.A.], le cui condizioni economiche erano ormai irrimediabilmente precipitate, con perdita integrale del capitale sociale, non sarebbero mai state in grado di saldare il complessivo ammontare dei compensi spettanti all'attrice PLOTINI per le prestazioni professionali effettuate”*; e si fonderebbe pertanto *in iure* sugli artt. 2395 c.c. e 2407 c.c.

C).2 L'attrice ha ivi individuato il concreto titolo concreto di responsabilità di Luigi GOZZO (titolare dell'80% delle azioni della Gozzo Impianti controllante al 100% la EDART nonché Presidente del consiglio di GI e amministratore unico della EDART s.r.l.) nonché degli altri amministratori di GOZZO Loretta Ottaviani, Roberto Mautone, Gabriella Ottaviani, Moreno Perdasi, Paola Gozzo, Erik Gozzo, Novella Gozzo e Alberto Dal Poz, nell' *“atto in frode ai creditori della EDART”* consistito





- pur essendo stati "presenti alle due assemblee straordinarie della Gozzo Impianti e della EDART del 15.10.2014 con le quali è stata deliberata la fusione per incorporazione della EDART nella decotta Gozzo Impianti",

- avrebbero "omesso di rilevare e denunciare (...) in violazione degli artt. 2403, 2407 e 2409 c.c. (...) lo stato d'insolvenza grave ed irreversibile e il verificarsi di una causa di scioglimento della società per perdita integrale del capitale sociale ai sensi degli artt. 2482 bis, 2482 ter e 2484 né l'illegittima continuazione dell'attività protratta al di fuori dei limiti consentiti dalla legge in violazione dell'art. 2486 c.c.",

- "dovute denunce e verifiche sindacali e (...) dovuti rilievi critici, che, secondo il principio dell'id plerumque accidit, avrebbero evitato il verificarsi del danno e condotto ad una più sollecita messa in liquidazione e dichiarazione di fallimento"

**D.** A tali precisazioni della domanda attorea, i convenuti hanno variamente replicato, precisando a loro volta le proprie difese.

D)1 Gli amministratori diversi dall'ing. DAL POZ, nella loro memoria ex art. 183 co. 6° n. 2 del 9/5/2018, hanno opposto -e chiesto di provare- che il fallimento della GI era stato in realtà causato da "fattori del tutto imprevedibili e certamente non ipotizzabili al momento della fusione per incorporazione", laddove

a) era piuttosto la EDART che per suoi difetti di struttura economico-finanziaria non aveva potuto se non presentare poche offerte in sede di appalti e, al 31/12/2014, ne aveva solo due in portafoglio, sostenendosi solo grazie alle garanzie apprestate da GI (capitoli 1 - 10),

b) e la fusione EDART - GI avrebbe dovuto comportare risparmio di costi nel 2015 per € 436.000 (capitolo 12)

c) mentre GI, al contrario, aveva importantissime commesse in portafoglio e godeva di linee di credito di IntesaSanpaolo per 6 milioni di euro (capitoli 11 e 13-14);

D)2 L'amministratore DAL POZ e il sindaco MIGLIASSO, con memorie in data 7/5/2018 di contenuto sostanzialmente identico (nelle quali hanno tra l'altro offerto capitoli di prova orale a loro volta sostanzialmente identici a quelli dedotti dagli altri amministratori), hanno poi allegato:

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

- che contrariamente a quanto dedotto dall'attrice le "prospettive di sopravvivenza finanziaria della Edart dipendevano proprio dalla fusione con Gozzo Impianti, che, nonostante le difficoltà, aveva buone prospettive derivanti – fra le altre - dalla commessa di Fiumicino"

- (tanto che "ancora nell'Aprile 2015 Gozzo presentò un piano concordatario in continuità aziendale basato sulla continuazione dell'appalto di Fiumicino, piano concordatario che venne infatti autorizzato dal Tribunale di Torino con decreto 16.7.15"),

- che doveva ritenersi "documentalmente smentito il presupposto su cui si fonda l'azione dell'attrice, ovvero che - in assenza dell'incorporazione di Edart in Gozzo- la Edart sarebbe stata in grado di onorare i propri debiti nei confronti dei vari creditori", come risultava anche dalla circostanza che, anche in relazione ad altre imprese coinvolte nel restauro della Galleria Sabauda<sup>6</sup>, EDART "aveva un'esposizione nei confronti dei fornitori di € 3.349.484,00 al 14.11.2014 (solo considerando i debiti superiori a € 50.000,00)"<sup>7</sup>,

- che a smentita della dolosa preordinazione della fusione EDART / GI a frodare PLOTINI

i. il 27/5/2014 "ai fini di realizzare un deciso contenimento dei costi, Gozzo Impianti incorporò non solo Edart, ma anche GETO s.r.l. ed EVOLUZIONE s.r.l., a riprova che la fusione di Edart faceva parte di un piano di ristrutturazione aziendale complesso"<sup>8</sup>

ii. e il mancato apprestamento delle situazioni patrimoniali di periodo non aveva integrato se non l'esercizio della facoltà concessa ai soci dall'art. 2501-*quater* co. 3° c.c. (tale per cui "la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci"), anche al fine di procedere alla fusione entro il 31.12.14 e poter così ottenere il beneficio della compensazione IVA.

<sup>6</sup> Fra i quali Ashton Restauro Conservativo s.r.l., Schindler S.p.A., Tecnologie Termoacustiche s.r.l., LGR s.r.l. e Khamis Ponteggi.

<sup>7</sup> Cfr. doc. 22 Dal Poz. Al riguardo si vedano anche gli stralci dei verbali delle adunanze dei sindaci indicati dal MIGLIASSO nella propria memoria ex art. 183 co. 6° n. 3 c.p.c. del 31/5/2018, in relazione ai propri documenti 26 e 27 (quest'ultimo, costituito dal bilancio EDART al 31/12/2013).

<sup>8</sup> Cfr. doc. 21 *ibidem*.



D).3 Infine il sindaco GISONDI, nella sua memoria *ex art.* 183 co. 6° n. 2 c.p.c. del 15/5/2018, oltre ad evidenziare

- che la revisione contabile era affidata alla CROWE HOWARTH AS s.r.l., singolarmente non convenuta da PLOTINI
- e che quest'ultima si era insinuata per lo stesso importo azionato in causa nel passivo della GI<sup>9</sup>,

ha invocato le risultanze del piano strategico 2014-2017, secondo cui la fusione avrebbe *“portato rilevanti benefici al Gruppo GOZZO ed in particolare:*

*per quanto riguarda EDART, la società*

*– avrebbe beneficiato del credito IVA vantato da GOZZO per eliminare i propri debiti nei confronti dell'erario (debiti che erano superiori ad euro 877.000,00 e tali da giustificare l'applicazione di sanzioni penali al termine dell'esercizio in caso di mancato pagamento degli stessi. Cfr. doc. 10);*

*– avrebbe ovviato all'assenza di future commesse ed alla conseguente tensione finanziaria che ne sarebbe conseguita;*

*– avrebbe salvaguardato le certificazioni acquisite (in particolare la SOA OG 2) che avrebbero perso efficacia in caso di liquidazione con conseguenti ripercussioni in capo ai propri creditori dovute all'impossibilità di portare a termini le commesse assegnate con l'applicazione di penali e sanzioni;*

*Per quanto riguarda GOZZO, la società*

*– avrebbe potuto utilizzare il rilevante credito IVA, che rischiava di andare perso;*

*– avrebbe ridotto il rischio di vedere escusse le fidejussioni rilasciate a favore di EDART nei confronti di creditori e degli istituti bancari (cfr. docc. 11-12);*

*– avrebbe ottenuto ulteriori certificazioni da impiegare in future commesse;*

*[e] per quanto riguarda il gruppo, lo stesso*

*– avrebbe ridotto notevolmente i costi (oltre 400 mila euro con riferimento all'anno 2015 e via via maggiore per la migliore allocazione del personale), che risultavano duplicati;*

<sup>9</sup> Cfr. docc. 17 – 18 Gisondi.

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

- avrebbe ridotto in modo significativo l'indebitamento finanziario”.

Tutto ciò considerato, Luca GISONDI ha ribadito che *“l'esponente, nella sua doppia veste di Sindaco di EDART e GOZZO, non avrebbe avuto, nell'ottobre 2014, alcun elemento per contestare l'operazione di fusione delle due società”*.

**E.** Con ordinanza del 19/6/2018 il giudice istruttore, oltre a negare l'ulteriore chiamata di terzo richiesta dall'ex sindaco PINI<sup>10</sup>, ha ritenuto non rilevanti le istanze di prova orale articolate dall'attrice, attenendo esse:

“(…)

- a circostanze successive all'illecito stesso (quali le dichiarazioni di Luigi GOZZO nel corso della riunione del 16/1/2015, capp. 1 – 3 della memoria 11/5/2018)

- a informazioni sulla solvibilità di EDART chieste a BANCA INTESA, della cui veridicità è semmai con tale istituto che la PLOTINI potrebbe dolersi (capitoli 4 - 5)

- del fatto, in sé non decisivo (e non specificamente contestato dai convenuti), che alla data del progetto di fusione (7.10.2014), la GI fosse in relativo ritardo col pagamento degli stipendi del personale (capitolo 6) - e che essa apprese della fusione solo successivamente alla stessa, id est ai primi di gennaio del 2015 (come si evince dal suo doc. XVII, e come i convenuti non hanno contestato)<sup>11</sup>”.

**E).1** Precisate pertanto le conclusioni e tornata la causa in decisione, il Tribunale ha emesso in data 16 – 22/5/2019 la seguente ordinanza:

“(…)

a) rilevato che, come documentato dalla difesa dell'ex sindaco GISONDI, il credito il cui ammontare PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l. ha individuato quale danno procuratore dai convenuti è stato ammesso al passivo del Fallimento della debitrice

<sup>10</sup> Relativa agli assicuratori del Lloyd's, eventualmente diversi da quelli già in causa, che avevano con lui stipulato la precedente polizza n. 10395800T, valida dal 1/7/14 al 1/7/15 (ossia al momento della produzione del presunto danno); istanza rigettata *“trattandosi nella specie di polizze del tipo claims made tali per cui a rilevare sono le condizioni stipulate nel momento in cui il sinistro -inteso come denuncia di responsabilità da parte del terzo preteso danneggiato- si è verificato”*.

<sup>11</sup> Trattasi del messaggio di posta elettronica datato 8/1/2015 della sig.ra MURARA di PLOTINI a Patrizia CHIODI di GI, in cui si lamenta fra l'altro *“rileviamo di non aver ricevuto alcuna comunicazione circa l'incorporazione di Edart SPA in Gozzi Impianti SPA”*.

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n

GOZZO IMPIANTI S.p.A. – *Impresa generale di Costruzione Impianti*<sup>12</sup> per l'importo di complessivi € 511.206,51<sup>13</sup>;

b) ritenuto che occorre chiedere alle parti, e segnatamente all'attrice, gli opportuni chiarimenti in ordine all'intervenuta o meno soddisfazione parziale di tale credito in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, ovvero quantomeno alla sua presumibile collocazione utile -o meno- nei prossimi riparti (parziali e finale) delle somme ricavate dalla liquidazione fallimentare;

c) ritenuto che a tal fine la causa va rimessa sul ruolo istruttorio, autorizzando sin d'ora il giudice istruttore, all'esito dei chiarimenti di cui sopra, a formulare alle parti un'opportuna proposta transattiva ex art. 185-bis c.p.c., tenendo fra l'altro conto:

- oltre che dell'eventuale parziale soddisfazione del credito di cui sopra,
- della ripartizione interna della dedotta responsabilità risarcitoria fra organo di controllo e organo amministrativo nonché fra i singoli membri di detti organi
- e in particolare, a tale ultimo riguardo, della circostanza:

i. che Luigi GOZZO era contemporaneamente amministratore unico di EDART S.p.A. Impresa Generale di Costruzioni – Restauro – Conservazione, e presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore delegato di GOZZO IMPIANTI S.p.A.<sup>14</sup>

ii. che amministratrice delegata di GOZZO IMPIANTI S.p.A. era altresì - con poteri di firma disgiunta di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (e in tale veste firmataria, per il c.d.a di GOZZO IMPIANTI, del progetto di fusione per incorporazione della EDART<sup>15</sup> datato 7/10/2014)- Loretta OTTAVIANI

iii. e che Enrico PINI, Luca GISONDI e Stefano MIGLIASSO sedevano nel collegio sindacale sia della controllante che della controllata (...)",

rimettendo a tale fine la causa sul ruolo istruttorio.

<sup>12</sup> N. 442/2015 R. Fall. Trib. Torino, curatore dr. Alberto ABBATE.

<sup>13</sup> Cfr. doc. 18 GISONDI.

<sup>14</sup> Oltre che socio di controllo di quest'ultima, a sua volta socia unica di EDART S.p.A.

<sup>15</sup> Cfr. doc. VI att.



Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

E).2 Convocate le parti, il giudice istruttore ha sottoposto loro -all'esito dell'udienza del 9/07/2019- la seguente proposta transattiva:

“(...)

**RITENUTO**

- a) che il danno prospettato da PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l. è stato da questa quantificato nell'intero credito vantato nei confronti dell'incorporata EDART S.p.A., pari ad € 546.816, nessuna ragionevole aspettativa potendo sussistere -alla luce dei documenti depositati il 1°/7/2019- in merito ad una sua anche parziale collocazione utile nella procedura fallimentare della incorporante GOZZO IMPIANTI S.p.A.;
- b) che tuttavia tale danno (tenendo fermi i dati, non contestati in questa sede processuale, risultanti dalle situazioni patrimoniali delle società interessate dalla fusione alla data di questa) pare piuttosto identificabile -impregiudicata ogni finale valutazione del Tribunale sulle contrapposte prospettazioni in fatto e in diritto- nel pregiudizio patito dalla creditrice per essersi trovata a concorrere, all'esito della incorporazione della propria debitrice nella controllante GOZZO IMPIANTI S.p.A., con l'ingente platea dei creditori di questa su un patrimonio divenuto, all'esito della fusione, assai meno capiente per le proprie ragioni creditorie come anche per quelle di tutti gli altri creditori di EDART;
- c) che pertanto, tenendo conto
- del rischio di causa che tutte le parti corrono
  - di quello ulteriore riveniente dalla concomitante -e, per quanto riferito in udienza, disomogenea- iniziativa recuperatoria che la curatela fallimentare di GOZZI IMPIANTI S.p.A. sarebbe in procinto di assumere
  - di quello che in particolare ha assunto PLOTINI INVESTIMENTI s.r.l. la quale, in caso di reiezione della domanda in questa sede, non recupererebbe verosimilmente più alcunché del proprio indiscusso credito ex appalto
  - nonché infine del diverso ruolo che va riconosciuto in concreto ai diversi convenuti nell'aver deciso e approvato la fusione deliberata il 15/10 e stipulata il 22/12/2014, appare ragionevole proporre alla parti di definire transattivamente la controversia

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

- i. corrispondendo all'attrice la somma onnicomprensiva di € 153.000*
  - ii. da suddividersi, nei rapporti interni, per un terzo (51.000) a carico di Luigi Gozzo, per un ulteriore terzo (51.000, e quindi un nono ciascuno = 17.000) ai membri collegio sindacale, e per il terzo residuo a carico degli altri 8 convenuti Loretta Ottaviani, Roberto Mautone, Gabriella Ottaviani, Moreno Perdasi, Paola Gozzo, Erik Gozzo, Novella Gozzo e Alberto Dal Poz (6.375 l'uno),*
  - iii. e confidando –quanto alla posizione degli ex sindaci- nell'apporto dei due assicuratori chiamati in causa;*
- d) che le parti, dopo un congruo spatium deliberandi, vanno pertanto rimesse avanti allo scrivente (...)"*.

E).3 Essendo tuttavia emerse

1. l'assenza allo stato di alcuna concreta prospettiva di capienza dell'attivo fallimentare di GOZZO IMPIANTI S.p.A. a soddisfare il credito contrattuale di PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l.

2. nonché l'indisponibilità dell'attrice ad accettare la proposta che, in termini ulteriormente ridotti (e rateizzati) rispetto a quanto ipotizzato dal giudice, le hanno rivolto alcuni convenuti (raggiunti nel frattempo da richieste risarcitorie milionarie da parte del Fallimento della incorporante GOZZO IMPIANTI S.p.A., e in condizioni patrimoniali e di salute assolutamente precarie),

non v'è stata altra soluzione che rimettere definitivamente la causa al Collegio; al quale essa è pervenuta, precisate le conclusioni già l'8/1/2020 ma sospesi i termini per le difese conclusionali fra il 9/3 e l'11/5/2020 ai sensi dell'art. 83 co. 1° e 2° del D.L. n. 18/2020 (convertito nella legge n. 27/2020) come modificato dall'art. 36 co. 1° del D.L. n. 23/2020 (convertito nella legge n. 40/2020), soltanto il 3 giugno 2020.

**F.** Rileva anzitutto il Collegio come la natura aquiliana della domanda (fondata quanto all'amministratore e ai sindaci di EDART S.p.A. sugli artt. 2395 e 2407 c.c., e quanto agli amministratori e sindaci di GI sull'art. 2043 c.c.) onerasse l'attrice di dimostrare -sia pur in via presuntiva- tutti gli elementi anche soggettivi dell'illecito

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

di causa, ivi compreso il nesso eziologico della condotta commissiva ed omissiva rimproverata ai diversi convenuti col danno lamentato (perdita dell'intero credito).

E sotto il profilo oggettivo, va subito rilevato come il tentativo effettuato dall'attrice in comparsa conclusionale di portare l'attenzione del Tribunale e l'epicentro della propria domanda -del cui contenuto s'è dato ampio quanto letterale conto ai precedenti paragrafi A. e C.- dalla fusione asseritamente fraudolenta in suo danno avvenuta tra l'ottobre e il dicembre del 2014 agli ordini ricevuti dalla (sub)committente in quello stesso periodo in sé e per sé considerati, come se si fosse trattato di una condotta decettiva autonoma anche causalmente rispetto alla successiva incorporazione, non può essere accolto: dal momento che invece tali ordini sono stati rappresentati (nella prospettazione di cui alla citazione ed alla successiva memoria *ex art. 183 co. 6° n. 1 c.p.c.*) quale segmento della condotta intimamente connesso, in un unico disegno doloso, alla successiva traslazione sull'incorporante GI (dissestata e insolvente) del debito per il corrispettivo del subappalto: di modo che sarebbe stata proprio e solo la fusione di EDART nella controllante -proprio perché EDART, in tesi attorea, sarebbe stata in realtà solvente e patrimonializzata- a consolidare e rendere irreversibile il danno ingiusto qui azionato.

E del resto, se non fosse questa la domanda scolpita negli atti di causa, non si comprenderebbe la legittimazione passiva di tutti gli amministratori (e sindaci) di GOZZO evocati in giudizio; anche perché del resto, dell'ingente credito maturato all'esito del subappalto da PLOTINI (pari ad € 546,816,59), solo una minor parte<sup>16</sup> è maturata a seguito degli ordini effettuati -fra l'altro, in parte importante direttamente da GI<sup>17</sup>- negli ultimi mesi del 2014.

F).1 E' dunque all'incorporazione di EDART in GI, quale ultimo e decisivo atto della serie causale che, nell'unitarietà di un disegno doloso specificamente in danno di PLOTINI, sarebbe stata preconstituita a rendere la debitrice insolvente nonostante

<sup>16</sup> Dai docc. XV e XIX att. risultano ordini, nell'ottobre e novembre del 2014, per circa € 112.500.

<sup>17</sup> Si veda la conferma d'ordine del 31 /10/2014 (e la precedente comunicazione del giorno prima) di cui al citato doc. XV att., tutte provenienti esplicitamente da GOZZO IMPIANTI S.p.A. (e segnatamente, da Patrizia Chioldi).



Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

l'intervenuto incasso dal MIBAC del 90% del corrispettivo dell'appalto torinese, che occorre fare riferimento per verificare -anzitutto, in fatto- la fondatezza della domanda: dovendo il Tribunale valutare se l'attrice possa ritenersi aver dimostrato la sussistenza degli elementi oggettivi (pretestuosità della fusione e sua idoneità causale a provocare l'insolvenza di EDART negli specifici confronti della fornitrice / subappaltatrice PLOTINI) e soggettivi (dolo specifico di danneggiare PLOTINI da parte degli amministratori della debitrice incorporata e della incorporante, con la connivenza dei sindaci<sup>18</sup>) necessari all'accoglimento della sua domanda *ex artt.* 2395 – 2043 – 2407 c.c.

E che l'esito di tale verifica debba risolversi nel senso del mancato assolvimento da parte di PLOTINI dell'onere probatorio suo proprio, risulta ad avviso del Tribunale già dalle seguenti circostanze di fatto:

- quanto alla condotta e al suo elemento soggettivo, che ragioni assolutamente non pretestuose anche a livello di economia di gruppo sorreggevano comunque la fusione<sup>19</sup>
- fusione peraltro *ex se* lecita anche ai sensi dell'art. 2501 cpv. c.c. (che notoriamente la consente anche fra società in stato di scioglimento, purché non “abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”)
- e quanto al nesso di causa fra il supposto illecito e il danno finale patito dalla creditrice attrice
  - i. oltre al mancato ricorso da parte della creditrice PLOTINI *ex art.* 2503 c.c. alla opposizione alla fusione che ne avrebbe sospeso gli effetti (fusione non comunicata in via preventiva all'attrice, ma certamente neppure -ammesso che fosse possibile- nascosta<sup>20</sup>),

<sup>18</sup> Che rivestivano tale carica in entrambe.

<sup>19</sup> Cfr. le documentate allegazioni di cui *supra* al § D.

<sup>20</sup> Per i noti meccanismi pubblicitari previsti dalla legge anche e proprio al fine di mettere i terzi (contro)interessati in condizioni di attivarsi al riguardo.

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

- ii. la circostanza che EDART presentava comunque un monte-debiti verso i propri fornitori che verosimilmente non sarebbe stata in grado di pagare anche in difetto della incorporazione in GI<sup>21</sup>
- iii. l'aver l'attrice accettato diversi degli ordini avvenuti nell'ultima fase del rapporto di subappalto direttamente da GI
- iv. e, per quanto riguarda la parte principale credito (maturato in esecuzione del subappalto stipulato nel mese di maggio 2014), che all'adempimento di quest'ultimo PLOTINI era comunque obbligata *ex contractu* a prescindere dalle vicende organizzative della originaria (sub)committente;
- v. nonché, per quanto attiene in particolare ai sindaci, l'assai dubbia concreta idoneità delle condotte in tesi attorea (sul punto, assai generica) omesse dai sindaci, ad evitare l'incapienza / insolvenza di EDART prima e del soggetto risultante dalla fusione poi.

F).2 Ma sono altresì da ultimo emersi ulteriori, e rilevanti, elementi di prova 'negativa' rispetto alla prospettazione attorea.

In particolare,

1. la difesa del sindaco MIGLIASSO ha depositato il 23/12/2019 come proprio documento 29 un estratto della relazione di consulenza tecnica redatta dal consulente del Pubblico Ministero torinese dott. Verilio nel procedimento penale n. 8189/17 R.G.N.R. instaurato nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci della Gozzo Impianti S.p.A., attestante alle pagine 126 e ss. un patrimonio netto effettivo di EDART S.p.A. all'epoca dell'incorporazione non corrispondente a quello contabile, e pari valore negativo pari ad € - 1.005.647,00, nonché comunque un fatturato pesantemente in calo (- 4 milioni e mezzo rispetto al 2012) e l'esistenza di piani di rateazione in corso con Erario ed enti previdenziali in una situazione di conclamata crisi di liquidità; il che smentisce lo stesso presupposto di fatto dell'intera prospettazione attorea, relativo alla capacità di Edart al momento dell'incorporazione di assolvere al

<sup>21</sup> V. sempre al § D. della presente sentenza.

monte dei propri debiti (ben più ampio, come s'è visto, rispetto a quello nei confronti della sola attrice) sol che non ci fosse stata la fusione.

2. La difesa –tra gli altri- degli *ex* amministratori di GOZZO IMPIANTI ha poi depositato il 7/01/2020 la stessa, analitica diffida e costituzione in mora ricevuta nel dicembre del 2018 dalla curatela del Fallimento della incorporante, in cui la incorporazione di EDART S.p.A. nella fallita viene presentata -sulla scorta della relazione del curatore fallimentare e in senso diametralmente opposto a quanto prospettato in questa causa da PLOTINI ALLESTIMENTI- come un grave illecito di depauperazione patrimoniale in danno della incorporante e dei suoi creditori. Ciò in quanto, come si legge in tale comunicazione, *“l’incorporazione di una società con patrimonio netto negativo [vale a dire, nella ricostruzione della curatela di GOZZO IMPIANTI, la incorporata EDART] risulta priva di utilità per la società incorporante, e (...) tale condotta ha determinato l’iscrizione di passività a fronte delle quali non risulta appreso alcun attivo, quanto meno nel limite della svalutazione che ha originato il deficit patrimoniale della società incorporata”*.

Tali elementi di prova non paiono neutralizzati, ai fini del libero convincimento del Tribunale, dal tentativo di negarne la portata probatoria -effettuato dall’attrice nelle proprie difese illustrative- in quanto elementi non verificati in contraddittorio e di provenienza di parti interessate estranee al presente giudizio: dal momento che trattasi comunque di affermazioni rilevanti provenienti, all’esito di accertamenti tecnici condotti su di un materiale assai più ampio di quello versato negli atti di questo giudizio, da parti pubbliche o assimilate qualificate (quali la Pubblica Accusa e la curatela del Fallimento della GOZZI IMPIANTI S.p.A.), sulle quali occorreva piuttosto che l’attrice prendere posizione specifica.

F).3 Che se poi si volesse ricostruire il danno (come però l’attrice non sembra aver fatto, avendo inequivocabilmente la sua domanda ad oggetto l’intero importo stesso del credito rimasto insoddisfatto, sul presupposto appunto che la fusione fosse stata un’*escamotage* per sottrarsi al pagamento del corrispettivo del subappalto dopo aver



Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

indotto PLOTINI a ultimare i lavori) nel pregiudizio patito dall'attrice per essersi trovata a concorrere sul patrimonio della GOZZO post incorporazione con tutti i creditori (anche) della incorporante, pacificamente in stato di grave crisi e sottopatrimonializzazione, è evidente che si tratterebbe in tal caso di azione in cui l'attrice farebbe valere una posizione di svantaggio patita in realtà da tutti i creditori di EDART, come tale qualificabile *ex art.* 2394 c.c. ed attratta pertanto alla legittimazione esclusiva del curatore fallimentare (art. 146 co. 2° L.F. vigente).

**G.** In conclusione, la domanda attorea -così come concretamente e realmente prospettata nei termini preclusivi *ex artt.* 183 c.p.c.- non può essere accolta per non avere PLOTINI fornito prova sufficiente e convincente di tutti i suoi elementi costitutivi.

L'attrice dovrà pertanto rifondere a tutti i convenuti (e ai terzi chiamati che gli *ex* sindaci Luca GISONDI ed Enrico PINI hanno dovuto evocare in garanzia) le spese processuali: che, tenendo conto del valore della domanda ma anche della sostanziale unitarietà delle difese dei pur numerosi convenuti, del diverso contributo apportato dalle difese alla presente decisione, dell'assenza di istruttoria in senso stretto e dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale che ha rallentato di quasi due anni il corso del processo, possono esser quantificate:

- quanto a ALBERTO DAL POZ, ENRICO PINI, STEFANO MIGLIASSO e LUCA GISONDI, in € 8.480,00 ciascuno
- e quanto a LUIGI GOZZO, LORETTA OTTAVIANI, ROBERTO MAUTONE, GABRIELLA OTTAVIANI, MORENO PERDASI, PAOLA GOZZO, ERIK GOZZO e NOVELLA GOZZO, in complessivi € 16.200,00
- nonché, quanto a SARA ASSICURAZIONI S.p.A. e agli Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, in € 6.700,00 ciascuno,

oltre (per GISONDI e PINI) al rimborso delle spese vive di chiamata nonché (per tutti) al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l. nei confronti di LUIGI GOZZO, LORETTA OTTAVIANI, ROBERTO MAUTONE, GABRIELLA OTTAVIANI, MORENO PERDASI, PAOLA GOZZO, ERIK GOZZO, NOVELLA GOZZO, ALBERTO DAL POZ, ENRICO PINI, STEFANO MIGLIASSO e LUCA GISONDI con citazione datata 10/05/2016, nonché sulle domande proposte dai convenuti GISONDI e PINI nei confronti dei rispettivi assicuratori per la responsabilità civile SARA ASSICURAZIONI S.p.A. e ASSICURATORI dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **rigetta** la domanda attorea;
2. **condanna** PLOTINI ALLESTIMENTI s.r.l. a rimborsare a tutti i convenuti e ai terzi chiamati le spese processuali, che **liquida**:
  - quanto a ALBERTO DAL POZ, ENRICO PINI, STEFANO MIGLIASSO e LUCA GISONDI, in **€ 8.480,00 ciascuno**
  - quanto a LUIGI GOZZO, LORETTA OTTAVIANI, ROBERTO MAUTONE, GABRIELLA OTTAVIANI, MORENO PERDASI, PAOLA GOZZO, ERIK GOZZO e NOVELLA GOZZO, in **complessivi € 16.200,00**
  - nonché, quanto ai terzi chiamati SARA ASSICURAZIONI S.p.A. e Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 10432472Y, in **€ 6.700,00 ciascuno**,oltre per Luca GISONDI ed Enrico PINI al rimborso delle spese vive di chiamata e per tutti al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Sentenza n. 3303/2020 pubbl. il 15/06/2020  
RG n.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2020

il Presidente

Elena Riva Crugnola

il Giudice estensore

Guido Vannicelli

Firmato Da: VANNICELLI GUIDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5a3e4f4cd694d8e4a1b009552a9d32e - Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1cd6c4dd5e176610c81c162  
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca11